

n. 4632/2021 r.g.



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro,

premesse quanto dedotto e chiesto dalla parte ricorrente nel ricorso ex art. 414 c.p.c.;
esaminati gli atti e i documenti del procedimento iscritto al n.4632/2021 r.g.;

rilevato:

- che il P.M. in sede ha reso parere favorevole in data 15.09.2021 ed il Presidente di Sezione, giusta delega del Presidente del Tribunale, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità richieste dalla parte ricorrente con provvedimento del 17.09.2021;

ritenuto:

- che è stata già fissata l'udienza di discussione del merito entro la quale consentire alla parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del presente decreto da considerarsi steso in calce all'atto introduttivo, nel rispetto dei termini di legge, tenendo conto altresì della natura e dell'anno di iscrizione a ruolo della controversia in rapporto al carico del ruolo fin ora assegnato ma ancora in fase di formazione;

- che tra gli incombenzi da espletare per il perfezionamento del procedimento notificatorio in parola è prescritto il deposito di una copia dell'atto in parola nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti il quale si svolge il processo nonché la pubblicazione di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale del ricorso e del presente decreto;

considerato:

- che la procedura di notifica in parola, una volta ritualmente espletata, produce unitariamente effetti sulla globalità delle richieste formulate del ricorrente;

- che la rituale costituzione delle parti resistenti nella causa di merito deve effettuarsi nel rispetto del termine di cui all'art. 416 c.p.c., mentre per la domanda cautelare segue le forme del rito sommario

P.Q.M.



CONFERMA l'udienza di trattazione delle domande di merito di cui al ricorso all'udienza del 13.04.2022, ore 10,15

ONERA parte ricorrente a notificare il ricorso e il presente decreto, secondo quanto disposto in parte motiva, nel rispetto delle modalità di legge entro il 30.12.2021

AVVERTE parte convenuta che la costituzione nel giudizio di merito oltre il termine di dieci giorni prima della sopra indicata udienza implicherà le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza

Catania, 22.09.2021

Il Giudice

Dott.ssa Rita Nicosia

